

Udine, 9 maggio 2017

Accordo Quadro Regionale FVG per la detassazione dei premi di risultato

Il 20 aprile 2017 le parti sociali datoriali Confartigianato Imprese, Cna e le parti sociali sindacali Cgil, Cisl e Uil **della Regione Friuli Venezia Giulia** hanno sottoscritto l'”Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di risultato” ai sensi della Legge di Stabilità 2016 nonché ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, e successivamente depositato come previsto dalla norma.

In che cosa consiste la detassazione dei premi di risultato?

Prima di entrare nell'analisi del testo dell'accordo regionale per la detassazione, vediamo cosa prevede la normativa nazionale.

La Legge di stabilità n.208/2015 per l'anno 2016 e successive modificazioni ha ripristinato l'agevolazione fiscale per i premi di produttività, prevedendo che gli stessi siano assoggettati ad una tassazione sotto forma di imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali, nella misura del 10%.

Per l'anno 2017 i premi possono essere detassati entro il limite di 3.000 € lordi in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 80.000€ relativi all'anno precedente. Il limite è innalzato a 4.000 € per le aziende che "coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro”.

Condizione principale per l'applicazione di premi detassati è che questi devono essere previsti da contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali), ad esclusione pertanto di somme definite con accordo individuale tra le parti, come ad esempio i superminimi e gli straordinari.

Il decreto interministeriale del 25.03.2016 e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E-del 15.06.2016, hanno dato attuazione e fornito i chiarimenti per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per le somme erogate a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali.

I “premi di risultato” che beneficiano della detassazione corrispondono a quelle somme di ammontare “variabile” la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione. Gli “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione” possono consistere nell'aumento della produzione ma anche in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Ora vediamo il contenuto dell'Accordo Regionale per la detassazione, che ha natura sperimentale e dura fino al 31 dicembre 2018.

A chi si applica l'accordo quadro regionale (art. 1)

L'accordo può essere applicato dalle imprese che abbiano, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

- a) siano associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo;
- b) applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo;
- c) conferiscano espresso mandato ad una delle Organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo

e si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione del Friuli Venezia Giulia, anche se occupati presso sedi/stabilimenti situati al di fuori della regione.

L'accordo può essere altresì applicato ai dipendenti degli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle parti firmatarie, comprese le strutture bilaterali.

Previsione di indicatori e indici di misurazione (art. 3)

I premi di risultato saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato - cd. detassazione - qualora le imprese adottino **uno o più indicatori**, anche in via alternativa, per la **misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione tra i seguenti**, elencati nella Sezione 6 del modello allegato al DM 25.03.2016 o prevederne di altri:

1) Volume della produzione/n. dipendenti	2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3) MOL/VA di bilancio	4) Indici di soddisfazione del cliente
5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni	6) Riduzione degli scarti di lavorazione
7) % di rispetto dei tempi di consegna	8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9) Modifiche organizzazione del lavoro	10) Lavoro agile (smart working)
11) Modifiche ai regimi di orario	12) Rapporto costi effettivi/costi previsti
13) Riduzione assenteismo	14) N. brevetti depositati
15) Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	16) Riduzione dei consumi energetici
17) Riduzione numero infortuni	18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz.
19) Riduzione tempi di commessa	20) Altro

Le condizioni che devono essere rispettate per la corresponsione di premi detassabili sono:

- incrementalità degli obiettivi
- incremento effettivo e verificabile nell'arco di un periodo congruo attraverso gli indicatori appositamente individuati
- idonei indicatori riscontrabili da documentazione aziendale.

Pertanto, le imprese potranno applicare l'agevolazione fiscale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un **effettivo miglioramento dell'indicatore** o degli indicatori adottati (criterio di incrementalità), anche in via alternativa, dall'impresa stessa **rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore** o dagli stessi indicatori **nell'anno precedente** o, comunque, nel periodo congruo previsto (può essere anche essere inferiore ad un anno).

Come si applica l'accordo quadro territoriale (art. 4)

I datori di lavoro che vogliono applicare l'accordo e detassare i premi di risultato devono rispettare i seguenti 3 punti:

- 1) devono inviare ai lavoratori e al Comitato Bilaterale sulla Produttività una **comunicazione scritta** - anche con modalità informatiche - **dichiarando** che **viene istituito il premio di risultato**, in applicazione dell'accordo quadro territoriale (*cd. comunicazione di adesione*). Nella comunicazione devono essere indicate le seguenti informazioni: il periodo preso a riferimento; l'indicatore o gli indicatori adottati; il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o gli indicatori adottati; la composizione del premio; la stima del valore annuo medio pro-capite del premio e le sue modalità di corresponsione, compresa la possibilità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare (con la specifica dei servizi di welfare disponibili)
- 2) prima dell'erogazione delle somme detassabili, il datore dovrà **inviare telematicamente** il "Modulo di deposito dei contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato" (ved. paragrafo "*Deposito a cura delle imprese*").

Deposito a cura delle imprese (Art. 8)

La normativa prevede che **prima dell'erogazione delle somme detassabili** l'accordo venga depositato telematicamente a cura delle parti firmatarie, nonché **a cura delle imprese** è previsto l'**invio telematico del "Modulo di deposito** dei contratti aziendali e territoriali e tassazione agevolata dei premi di risultato" compilato solo in alcune parti.

A livello operativo, l'azienda dovrà pertanto:

- i. registrarsi sul sito cliclavoro.it (sul sito è disponibile la guida alla registrazione e alla creazione del *profilo Azienda seguendo il seguente percorso: www.cliclavoro.gov.it – Aziende – Adempimenti – Detassazione.Deposito contratti*)
- ii. compilare il modello on-line indicando i dati dell'impresa, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure introdotte e gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati, la data di deposito a cura delle parti firmatarie - la DTL presso la quale è stato depositato l'Accordo quadro territoriale in formato pdf: in questo modo il datore di lavoro adempie all'obbligo di dichiarare la conformità del contratto ai principi fissati nell'articolo 1, commi 182-189 della Legge 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (sul sito sono disponibili le istruzioni alla compilazione e un'anteprima del modulo *seguendo il seguente percorso: www.cliclavoro.gov.it – Aziende – Adempimenti – Detassazione.Deposito contratti*).

Deposito a cura delle parti firmatarie (Art. 8)

Al fine della compilazione di alcuni dati del modulo telematico, si informa che l'accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di risultato **è stato depositato a cura della parte firmataria "Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia" in data 27 aprile 2017 presso la DTL Trieste-Gorizia.**

Particolarità di determinazione del premio

Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

L'accordo prevede inoltre che per i dipendenti:

- a tempo parziale il premio sarà erogato in misura percentuale, proporzionato all'orario di lavoro prestato
- assunti nel corso dell'anno, il premio verrà conteggiato nella misura di un dodicesimo dell'ammontare totale del premio per ogni mese di lavoro effettivamente prestato.

Opzione welfare (art. 5)

Il datore di lavoro, con la comunicazione di adesione all'accordo inviata sia al lavoratore sia al Comitato Bilaterale sulla Produttività, indicherà se il lavoratore può scegliere se sostituire il premio di risultato, o solo una parte, in prestazioni di welfare, ovvero opere e servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, e informeranno i lavoratori di tale opzione, nonché indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale opzione, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher).

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (Art. 6)

Al fine di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie dell'accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Comitato Bilaterale sulla Produttività (Art. 7)

Le parti firmatarie l'accordo istituiranno un "Comitato Bilaterale sulla Produttività", composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie, presenti in ciascun bacino territoriale provinciale o distrettuale attualmente esistente nella regione Friuli Venezia Giulia, che avrà il compito:

- a) di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, entro 15 giorni dall'invio della comunicazione
- b) di valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale.

Nell'ambito del Comitato, l'azienda sarà rappresentata dall'Associazione datoriale firmataria alla quale aderisce o conferisce mandato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Il Comitato è costituito a livello provinciale e **avrà sede presso le sedi di bacino territoriale** al quale dovranno essere inviate le comunicazioni previste.

Imprese che stipulano accordi aziendali (Art. 2)

L'accordo prevede anche che le imprese aderenti al sistema di rappresentanza delle parti sociali datoriali firmatarie dello stesso, nelle quali non è costituita una Rappresentanza sindacale aziendale, in caso di stipula di accordi aziendali con CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, si avvalgono dell'assistenza delle predette Associazioni aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato.

(Fonti: *Accordo quadro regionale – Premi di Risultato – Regione Friuli Venezia Giulia del 20 aprile 2017*)